



1994

(in vigore dal 1° settembre 1994)

A.G.E.R. Borsa Merci Bologna

ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

CONTRATTO ITALIANO

PER RISO LAVORATO PARBOILED

«Franco camion e/o altro veicolo»

Contratto N. **110-BIS**

Redatto a il

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

Venditore:

Compratore :

Mediatore:

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.

Merce:

Qualità: a) secondo «campione reale» - identificato: - a mani:

b) secondo «campione tipo» - identificato: - a mani:

c) secondo «denominazione» con «caratteristiche»

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.

Quantità:

“circa” (tolleranza 5% in più o meno di cui 2% al prezzo di contratto e 3% al prezzo del giorno della consegna della merce).

“bloccata” (quantità precisa) - condizione valida solo se cancellata quella del “circa”.

Epoca di { **Consegna/Spedizione in facoltà del venditore:**

Ritiro in facoltà del compratore:

Luogo di consegna o spedizione:

Prezzo: Lire italiane per 100 kg { **peso netto** alla rinfusa
peso lordo per netto, imballo incluso
(In colli di peso)

Merce resa franco:

Pagamento:

Mediazione:

Imballaggio:

Condizioni particolari:

TOLLERANZE E ABBUONI

Gli abbuoni a favore del Compratore, per deficienze qualitative, rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione in proporzione e sono calcolati sul prezzo del contratto.

a) RISO LAVORATO PARBOILED:

	ECCEDEXZA	ABBUONO
- Umidità	Fino allo 0,50%	1%
Per eccedenze superiori allo 0,50% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.		
- Grani striati rossi	Fino allo 0,50% dallo 0,51% all'1,00%	1,00% 2,00%
- Impurità varietali	Fino all'1,00% dall'1,01% al 2,00%	1,00% 2,00%
- Grani di riso che non hanno subito trattamento idrotermico (non parboiled)	Fino allo 0,05% dallo 0,06% allo 0,10%	1,50% 3,00%
- Grani non completam. gelatinizzati	Fino all'1,00% dal 1,01% al 3,50% dal 3,51 al 4,00%	0,50% 1,00% 2,00%
- Grani danneggiati	Fino allo 0,25% dallo 0,26% allo 0,50% dallo 0,51% all'1,00%	1,50% 3,00% 5,00%
- Pecks	Fino allo 0,10% dallo 0,11% allo 0,50%	1,50% 3,00%
- Corpi estranei	Fino allo 0,01% dallo 0,01% allo 0,02%	1,50% 3,00%

b) ROTTURE DI RISO:

- Umidità

Fino allo 0,50% = abbuono dell'1,00%.

Per eccedenze superiori allo 0,50%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

- Corpi estranei

Fino allo 0,50% = abbuono dell'1,00%

dallo 0,51% all'1,00% = abbuono del 2,00%

- Calibratura

Qualora la compra-vendita faccia riferimento ad una percentuale massima di rottura che passi attraverso un setaccio con fessure di calibro prestabilito, è consentita una tolleranza del 2,00% senza abbuono.

L'ulteriore eccedenza, fino al 3,00%, darà luogo ad un abbuono dell'1,00%.

Qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti previsti dal presente Articolo, ad eccezione dell'Umidità, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi e/o perizie eseguite dal laboratorio dell'Associazione.

CALO DI VIAGGIO: Il calo naturale di viaggio è in relazione alla durata del viaggio stesso ed alla stagione in cui esso è effettuato ed è tollerato nella misura massima dello 0,50 per cento.

PESO: Il "peso riconosciuto" dall'Amministrazione ferroviaria in partenza e risultante sulla "Lettera di vettura", fa fede del peso caricato quando sia stata eseguita anche la verifica della tara del vagone.

SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE: Le clausole "franco" o "resa frontiera" comportano l'obbligo per il venditore di adempiere le formalità di dogana all'uscita - e di transito se del caso - e di sostenerne le relative spese e, per il compratore, di assolvere tutte le formalità sia negli eventuali paesi di transito, sia d'entrata nel paese di destinazione e di sostenerne le relative spese.

IMBALLAGGI

FORNITI DAL VENDITORE A PRESTITO O A NOLEGGIO - Se gli imballaggi o parte degli stessi (palettes, big-bags, cartoni, astucci, ecc.) non sono compresi nel prezzo della merce o fatturati a parte, possono:

- essere forniti in comodato (prestito gratuito) dal venditore, ed in tal caso il compratore deve restituirli entro 8 giorni dal ricevimento.
- essere forniti a noleggio dal venditore, contro pagamento di un nolo determinato dai contraenti o d'uso, ed in tal caso devono essere restituiti al venditore entro 30 giorni dalla data di spedizione.

In ogni modo gli imballaggi devono essere resi a spese e rischio del compratore, franco di porto, alla stazione di partenza della merce o ad altra stazione equidistante a richiesta del venditore, nelle condizioni in cui sono stati ricevuti con la merce.

Trascorsi i termini di cui sopra il venditore, in difetto di restituzione, ha diritto di fatturare l'importo degli imballaggi al prezzo corrente alla data di scadenza dei termini stessi, aumentato del nolo per il periodo di mancata restituzione, e di pretendere l'immediata pagamento.

- **DEL COMPRATORE** - Se gli imballaggi o parte degli stessi (palettes, big-bags, astucci, ecc.) sono forniti dal compratore, questi ha l'obbligo di spedirli al venditore per l'esecuzione del contratto entro i seguenti termini:

- per la consegna "prontissima" o "immediata": a grande velocità o con automezzo, entro due giorni lavorativi, successivi alla data di contrattazione;
- per la consegna "pronta": entro tre giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione;
- per la consegna "entro 15 giorni": non più tardi di cinque giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione;
- per la consegna "entro termini superiori" oppure "differita" o "ripartita": in tempo utile a richiesta del venditore;
- per i ritiri a cura del compratore: in tempo utile per l'approntamento della merce nel termine convenuto per il suo ritiro.

Il compratore deve fornire l'imballaggio franco di porto a proprio rischio, al luogo di consegna della merce notificando al venditore l'avvenuta spedizione. In caso di ritardata o mancata spedizione degli imballaggi da parte del compratore, il venditore può prorogare i termini di consegna o spedizione per un periodo di tempo uguale al ritardo, oppure sostituirsi al compratore fornendo egli stesso gli imballaggi; in tal caso il compratore dovrà restituire prontamente gli imballaggi al venditore, pagando il noleggio degli stessi per il tempo del loro impiego, secondo le tariffe d'uso.

RISCHI DI VIAGGIO:

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale. Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.